SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 201

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 agosto 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1° luglio 2014, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 agosto 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.604 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 27 luglio 2011, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1° luglio 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1° luglio 2014, di cui al decreto del 27 luglio 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 27 luglio 2011.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 27 luglio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 27 luglio 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo

offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 27 luglio 2011, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 agosto 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 62 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° settembre 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2014, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 27 luglio 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A11805

DECRETO 25 agosto 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 agosto 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 47.604 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 26 aprile, 26 maggio, 24 giugno e 27 luglio 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018, di cui al decreto del 26 aprile 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.

L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 26 aprile 2011.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 26 aprile 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 26 aprile 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 26 aprile 2011in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 agosto 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCTeu, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 139 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° settembre 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 26 aprile 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A11806

DECRETO 25 agosto 2011.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 agosto 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.604 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.750 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° marzo 2012 e l'ultima il 1° marzo 2022.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2022, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art.20, comma 1 del medesimo decreto legisla-

tivo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art.1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2011, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 agosto 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2011, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 1° settembre 2011 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2022, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A11807

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 luglio 2011.

Centri autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica - 2011.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;

Visto in particolare l'art. 73 della suddetta legge che attribuisce all'Amministrazione sanitaria territoriale il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1998, e successive integrazioni, concernente l'individuazione degli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi;

Visto da ultimo il decreto dirigenziale 14 luglio 2009 con il quale sono stati autorizzati nuovi centri di vaccinazione nonché aggiornati i dati relativi ad alcuni centri già autorizzati;

Viste le istanze presentate dalle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Toscana, Basilicata, Calabria e Lombardia per l'estensione a nuovi Centri dell'autorizzazione a praticare la sopra citata vaccinazione;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere le suddette istanze, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;

Preso atto pertanto della necessità di integrare l'elenco degli uffici sanitari e della opportunità di fornire un elenco aggiornato dei centri già autorizzati e dei relativi indirizzi;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale è estesa ai seguenti uffici sanitari:

regione Emilia-Romagna:

Cervia - Ambulatorio igiene pubblica di Cervia (Ravenna) - via dell'Ospedale n. 17 - tel. 0544287641;

Lugo - Ambulatorio igiene pubblica di Lugo (Ravenna) - viale Masi n. 2D - tel. 0545283055;

Bagnacavallo - Ambulatorio igiene pubblica di Bagnacavallo (Ravenna) - via Vittorio Veneto n. 8 - tel. 0545283055;

Faenza - Ambulatorio igiene pubblica di Faenza (Ravenna) - via Zaccagnini n. 22 - tel. 0546602520- 21;

regione Veneto:

Feltre - Ambulatorio vaccinale azienda ULSS n. 2 Feltre (Belluno) - via Bagnols sur Ceze n. 30 - tel. 0439883416;

regione Lazio:

Roma - Centro vaccinale ospedale pediatrico Bambin Gesù - piazza S. Onofrio n. 4 - tel. 0668592296;

regione Toscana:

Volterra - Ambulatorio dei viaggi Azienda USL n. 5 Volterra (Pisa) - Borgo S. Lazzaro n. 5 - tel. 058891813;

regione Basilicata:

Rionero in Vulture - Ufficio igiene e sanità pubblica - strada provinciale c/o ospedale oncologico IRCCS - tel. 0972721555;

Lauria - Ufficio igiene e sanità pubblica - via XXV Aprile c/o presidio ospedaliero di Lauria - tel. 0973621438 - 621443;

regione Calabria:

Lamezia Terme - U.O. Igiene e sanità pubblica - via Sottotenente Notaro - tel. 0968208304;

regione Lombardia:

Lomazzo - ASL provincia di Como - distretto di Lomazzo - via del Rampanone n. 1 - tel. 0296941420.

Art. 2.

Per effetto delle autorizzazioni di cui all'art. 1 e a seguito di cambiamenti di indirizzo di alcuni centri già autorizzati con decreti dirigenziali generali, l'elenco dei centri riportati in allegato al decreto dirigenziale del 14 luglio 2010 è sostituito dall'elenco di cui allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti, per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio, per i previsti controlli di legge.

Il decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il Capo dipartimento: OLEARI

ALLEGATO

ABRUZZO

Avezzano - Azienda USL 1 Avezzano – Sulmona	Via Monte Velino 14 tel 0863-499805
L'Aquila - ex. P.O. "Santa Maria di Collemaggio"	Via G. Bellisari 2 tel 0862.3681 (centralino)
Ortona - Azienda USL Chieti 22	P.zza San Francesco 2 tel 085-9183216
Pescara - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	Via C.Colombo 4 tel 085 / 65923
Pescara - Azienda USL di Pescara	Via Paolini 45 tel 085 4253959
Sulmona - Azienda USL 1 Avezzano - Sulmona	Via Gorizia 4 tel 0864 499601
Teramo - Azienda Asl - SIESP Ambulatorio Vaccinale	C.da Casalena Teramo tel 0861 420586
Vasto - Azienda USL 3 Lanciano - Vasto	Via Michetti 86 tel 0873 308732

BASILICATA

Matera - Azienda USL 4	via Montescaglioso tel 0835.253609
Rionero in Vulture – Ufficio Igiene e Sanità Pubblica	Strada Provinciale – c/o Ospedale Oncologico IRCCS Tel 0972 721555
Lauria – Ufficio Igiene e Sanità Pubblica	Via XXV Aprile - c/oPresidio Ospedaliero di Lauria Tel 0973 621438 / 621443
Potenza - Azienda USL 2	via del Gallitello tel 0971 310749 / 59 / 50

CALABRIA

Catanzaro - Azienda USL 7	Via Cortese 10 Tel 0961.883476
Paola - ASL 1 Paola / Cetraro	Viale dei Giardini tel 0982 621266
Reggio Calabria - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	Svincolo Aut.le per il porto tel 0965 / 48379
Reggio Calabria - Azienda USL 11	Via S. Anna II Tronco, Pal Vilardi tel 0965-347404
Vibo Valentia - Centro di medicina dei Viaggi - ASP Vibo Valentia c/o struttura di medicina preventiva	Via Carmine tel 0963 962561
Lamezia Terme – U.O. Igiene e Sanità Pubblica	Via Sottotenente Notaro Tel 0968 208304
Locri - Centro di Medicina del Viaggiatore c/o ufficio medicina preventiva A.S. Locri	Via De Gasperi - Ardore tel 0964 628179

CAMPANIA

Avellino - Asl 2	Via degli Imbimbo Tel 082 5293124
Benevento - Asl Benevento 1	via Mascellaro 1 tel 0824 308369
Caserta - Asl Caserta 1	Via Sud, ex Piazza d'Armi tel 0823-350924 (Centralino)

Capodichino - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea Napoli – U.T. Capodichino	Viale F.R. di Calabria – Pal. Pegaso Tel 081 7516023 – 081 7807660
Napoli - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Via Immacolata Vecchia tel 081-5527399
Napoli - Asl Napoli 1	Via Chiatamone 33 tel 081 2547088
Napoli - Asl Napoli 2 nord – ADEP-UOSE n 3	via della Repubblica 24 tel 081 3307612
Napoli - Asl Napoli 3 sud	Via Acqua Salsa 2 Tel. 0815352639 /640 /651 /652
Salerno - Ufficio Sanità Marittima	Via Cilento 13 tel 089 / 225955
Salerno - Asl Salerno 2	Via Nizza 146 tel 089 693647

EMILIA ROMAGNA

Bologna - Ufficio Sanità Aerea	Aeroporto G. Marconi B.go Panigale tel 051/385995
Bologna - Azienda USL Città di Bologna	via Gramsci 12 tel 051 - 6079745 / 6079740
Bologna – Bentivoglio - Azienda USL di Bologna	via Marconi, 35 tel 051- 6644711 / 6644641
Bologna - San Giovanni in Persiceto	Circonvallazione Dante 12/D tel 051 6813303 / 23

Bologna - Casalecchio di Reno - Azienda USL Bologna Sud	via Cimarosa 5 tel 051 596818 - 817 - 970
Bologna - Porretta Terme - Azienda USL Bologna Sud	via Pier Capponi, 22 tel 0534 20821 -20
Bologna - S. Lazzaro di Savena - Azienda USL Bologna Sud	via Repubblica 11 tel 051 6224294
Cesena - Azienda USL Cesena	P.zza A. Magnani 146 tel 0547 352416
Ferrara - Azienda USL Ferrara	via F. Beretta 15 tel 0532 235214 / 294 / 235 / 272
Forlì - Azienda USL di Forlì	via della Rocca 19 tel 0543 733527
Imola - Azienda USL Imola	via Amendola 8 tel 0542 604916
Modena -Mirandola - Azienda Usl Modena	via L. Smerieri 3 tel 0535 602873
Modena - Azienda USL Modena	via M. Finzi 211 tel 059 435155
Modena - Sassuolo - Azienda USL Modena	via Alessandrini 2 tel 0536 863741
Modena - Vignola - Azienda USL Modena	via Libertà 799 tel 059 777044
Parma - Azienda USL Parma	via Vasari 13/A tel 0521 396437
Piacenza - Azienda USL Piacenza	piazzale Milano 2 tel 0523 317826

Ravenna - Ufficio San. Mar. ed Aerea	via Rondinelli 6 tel 0544 / 422493
Ravenna - Azienda USL Ravenna	via F. Abbandonato 134 tel 0544 286686
Ravenna – Amb. Igiene Pubblica di Cervia	Via dell'Ospedale 17 tel 0544 287641
Ravenna – Amb. Igiene Pubblica di Lugo	Viale Masi 2D tel 0545 283055
Ravenna – Amb. Igiene Pubblica di Bagnacavallo	Via Vittorio Veneto 8 tel 0545 283055
Ravenna – Amb. Igiene Pubblica di Faenza	Via Zaccagnini 22 tel 0546 602520 - 21
Reggio Emilia - Azienda USL RE	via Amendola 2 tel 0522 335749 - 700
Rimini - Azienda USL Rimini 1	via Coriano 38 tel 0541 707213 - 707290
Rimini - Azienda USL Rimini 2 - Riccione	via Cortemaggiore 6 tel 0541 668386
Rimini - Azienda USL Rimini 3 - Cattolica	P.zza della Repubblica 18 tel 0541 834242
Rimini - Azienda USL Rimini 4 - Santarcangelo di Romagna	P.zza Suor Angela Molari tel 0541 326557

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Cervignano del Friuli - Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana	Via Trieste 25 c/o distretto sanitario tel 0431-387726 /28

Gemona - Azienda Servizi Sanitari 3	Piazza Rodolone tel 0432 989338
Gorizia - Azienda Servizi Sanitari 2	Via Mazzini 7 tel 0481 592818
Latisana - Azienda Servizi Sanitari 5	Via Sabbionera tel 0431 529296
Monfalcone - Azienda Servizi Sanitari 2	Via Galvani 1 tel 0481 487514
Palmanova - Azienda Servizi Sanitari 5	Via Molin 21 tel 0432 921493
Pordenone - Azienda Servizi Sanitari 6	Via Vecchia Ceramica 1 tel 0434 36984
San Giorgio di Nogaro - Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana	Via Palmanova 1 tel 0431 624847 / 38
Tarvisio - Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 Alto Friuli	Via V.Veneto c/o Poliambulatorio tel 0428-2931
Tolmezzo - Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 Alto Friuli	Via Morgagni 18 c/o Ospedale Civile tel 0433-488434
Trieste - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	Molo Fratelli Bandiera 1-1 tel 040 303923
Udine - Azienda Servizi Sanitari 4	Via Chiusaforte 2 tel 0432 553270

LAZIO

Bracciano - Sportello per il viaggiatore internazionale	Via Dominici 7 tel 06 99841474
Ciampino - ASL Roma H	Via Mario Calò 5 tel 06 93275556 / 5403
Civitavecchia - Sportello per il viaggiatore internazionale	Via Terme di Traiano 39A tel 0766 591719
Civitavecchia - Ufficio Sanità Mar.ma	Molo Vespucci, snc - Porto tel 0766/20268
Colleferro - ASL RM/G	Via Artigianato 9 tel 06 9701535
Roma - Fiumicino - Ufficio Sanità Aerea	Aeroporto L.Da Vinci tel 06 / 65011558
Fiumicino - SOC. ALITALIA	(solo per il personale dipendente)
Frosinone - Ospedale Umberto I	Viale Mazzini tel 07752071
Latina - ASL di Latina	Viale Le Corbusier – c/o centro Commerciale “Le Corbusier”. sc.C II°p Tel 0773 6556850 - 6867
Rieti - ASL Presidio Ospedaliero	Viale Kennedy s.n.c. tel 0746 278262
Roma - Ufficio San. Marittima di Fiumicino - Ministero della Salute	Viale G. Ribotta 5 tel 06/59943727
Roma - Istituto Superiore di Sanità	solo per il personale dipendente
Roma – INMP Istituto Nazionale per la Salute, i Migranti e la Povertà – ambulatorio di medicina del turismo – Infettivologia	via San Gallicano 25/a tel 06 58543618

Roma - ASL RM/A	Via Boncompagni 101 tel 06-77305289
Roma - ASL RM/B	Via Bardanzellu 8 Tel 06-41434922/926
Roma - ASL RM/D	Via Portuense 292 Tel 06-65104250
Roma - ASL RM/E	Via Plinio 31 Tel 06-68354003
Roma - ME.T srl Centro di Medicina Preventiva e Tropicale	C.ne Trionfale tel 06.39030481
Roma - FAO	solo per il personale dipendente
Roma - INMI "L.Spallanzani"	Via Portuense 292 tel 06.55170237 / 232
Roma – Ospedale Bambin Gesù	Piazza S.Onofrio, 4 tel 06 68592296
Roma - Ministero della Difesa	solo per il personale dipendente
Tivoli - ASL RM/G	Via Mannelli tel 0774-330606
Viterbo - ASL di Viterbo	Via Enrico Fermi 15 tel 0761 237014

LIGURIA

Chiavari - Azienda USL 4 Chiavarese	Corso Dante 163 tel: 0185 329023
Genova - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	Ponte Andrea Doria - Porto tel 010 261266

Genova - Azienda USL 3 Genovese	Via Archimede 30-A tel 010 3447973 / 964
Imperia - Ufficio Sanità Marittima	Viale Matteotti 177 tel 0183/291608
Imperia - Azienda USL 1 Imperiese	Via Nizza 6 tel 0183 537643
La Spezia - Ufficio Sanità Marittima	Via del Canaletto 27 tel 0187/564186
La Spezia - Azienda USL 5 Spezzino	Via Fiume 137 tel 0187 534551- 504
Savona - Ufficio Sanità Marittima	Via Pia 21 tel 019 824957 / 2577
Savona - Azienda USL 2 savonese	Via Collodi 13 tel 019 8405901 / 19

LOMBARDIA

Bergamo - Azienda Usl di Bergamo	Via Borgo Palazzo 130 tel 035 2270543 / 37
Bergamo - Romano di Lombardia, Azienda Usl Provincia di Bergamo	Via Mario Cavagnari 5 tel 0363 919242 - 7
Bergamo - Albino, Azienda Usl Provincia di Bergamo	V.le Stazione 26/A tel 035 759777
Bergamo - Trescore Balneario, Azienda Usl Provincia di Bergamo	Via Mazzini 13 tel 035 955417 - 456
Bergamo - Treviglio, Azienda Usl Provincia di Bergamo	Via C. Battisti 8 tel 0363 590942 / 3 / 4
Bergamo - Bonate Sotto, Azienda Usl Provincia di Bergamo	via Garibaldi 13 tel 035 4991111

Bergamo - Zogno, Azienda Usl Provincia di Bergamo	viale Martiri della Libertà 6 tel 0345 59108
Brescia - Azienda Usl di Brescia	Via Duca degli Abruzzi 15 tel 030 3839706
Brescia - Gussago, Azienda Usl Provincia di Brescia	Via Richiedei 8/B tel 030 2526905
Brescia - Rezzato, Azienda Usl Provincia di Brescia	Via Kennedy 115 tel 030 2499829
Brescia - Iseo, Azienda Usl Provincia di Brescia	Via Pusteria 14/D tel 030 9887476
Brescia - Palazzolo s/Oglio, Azienda Usl Provincia di Brescia	Lungo Oglio C.Battisti 39 tel 030 7439811
Brescia - Concesio, Azienda Usl Provincia di Brescia	Via Sabin 3 - loc. Ca de Bosio tel 030 8915202
Brescia - Chiari, Azienda Usl Provincia di Brescia	Piazza Martiri della Libertà 25 tel 030 7007080
Brescia - Orzinuovi, Azienda Usl Provincia di Brescia	via Donzellini 43 tel 030 9945638
Brescia - Salò, Azienda Usl Provincia di Brescia	Via Fantoni 93 tel 0365 520913
Brescia - Desenzano del Garda, Azienda Usl Provincia di Brescia	Via Gramsci 2 tel 030 9148711
Brescia - Gavardo, Azienda Usl Provincia di Brescia	Via Gosa 74 tel 0365 378233
Brescia - Leno, Azienda Usl Provincia di Brescia	Piazza Donatori Sangue 1 tel 030 9078379

Brescia - Montichiari, Azienda Usl Provincia di Brescia	Via Falcone tel 030 9661248
Como - Azienda Usl di Como	Via Cadorna 8 tel 031 370590
Como - Cantù, Azienda Usl Provinca di Como	Via Cavour 10 tel 031 3512806
Como - Erba, Azienda Usl Provinca di Como	Via Verdi 2 tel 031 6337928
Como - Appiano Gentile, Azienda Usl Provinca di Como	Via N. Sauro 2 tel 031 999215
Como - Mariano Comense, Azienda Usl Provinca di Como	Via Villa 5 tel 031 755218
Como - Menaggio, Azienda Usl Provinca di Como	Villa Govone - fraz. Loveno tel 0344 369222
Cremona - Azienda Usl di Cremona	Via Belgiardino 2 tel 0372 497500
Cremona - Crema, Azienda Usl Provincia di Cremona	Via Meneghezzi 14 tel 0373 218546
Lecco - Bellano, Azienda Usl Provincia di Lecco	Via Papa Giovanni XXIII 13 tel 0341 482604
Lecco - Introbio, Azienda Usl Provincia di Lecco	Loc. Sceregalli 8/A tel 0341 482604
Lecco - Calolziocorte, Azienda Usl Provincia di Lecco	P.le Kennedy 1 tel 0341 482604

Lecco - Oggiono, Azienda Usl Provincia di Lecco	Via Bachelet tel 0341 482604
Lecco - Azienda Usl Provincia di Lecco	Via Tubi 43 tel 0341 482604
Lecco - Casatenovo, Azienda Usl Provincia di Lecco	Via Monteregio 15 tel 0341 482604
Lecco - Cernusco Lombardone, Azienda Usl Provincia di Lecco	Via Spluga 49 tel 0341 482604
Lodi - Azienda Usl Lodi	P.zza Ospitale 10/ Via Bassi 1 tel 0371 5872492
Mantova - Azienda Usl Mantova	Via dei Toscani 1 tel 0376 334924 / 26
Milano - Ufficio Sanità Aerea	Aereoporto di Linate tel 02 7560760
Milano - Azienda Usl Milano	Via Statuto 5 tel 02 85783852 / 7
Milano - Azienda Usl Milano	Via Saint Bon 20 tel 02 48317444
Milano - Sesto S. Giovanni, Azienda Usl Provincia di Milano	Via Oslavia 1 tel 02 85784718
Milano 1 - Corsico, Azienda Usl Provincia di Milano	Via Marzabotto 12 tel 02 48617838 - 800671671
Milano 1 - Garbagnate M.se, Azienda Usl Provincia di Milano	via Matteotti 66 tel 02 994302890
Milano 1 - Legnano, Azienda Usl Provincia di Milano	Via Savonarola 3 tel 0331 925632 / 638

Milano 1 - Magenta, Azienda Usl Provincia di Milano	Via Donatore di Sangue 50 tel 02 97973409 / 571
Milano 2 - Peschiera Borromeo	via G. Matteotti 25 tel 02 98115855 / 6
Milano 2 - Melzo, Azienda Usl Provincia di Milano	Via Mantova 10 tel 02 92654827
Milano 2 - Rozzano, Azienda Usl Provincia di Milano	Via Magnolie 2 tel 02 82456011 / 6012
Monza / Brianza - Azienda Usl Monza	Via De Amicis 17 tel 039 2384639
Monza / Brianza - Desio Azienda Usl Provincia di Monza / Brianza	Via Foscolo 24 tel 0362 483204
Monza / Brianza - Usmate Velate Azienda Usl Provincia di Monza / Brianza	Via Roma 85 tel 02 92002850
Pavia - Azienda Usl Pavia	V.le Indipendenza 3 tel 0382 432435
Sondrio - Azienda Usl Sondrio	Via Stelvio 32 tel 0342 555435
Sondrio - Bormio, Azienda Usl Provincia di Sondrio	Via Agoi 8 tel 0342 900250
Sondrio - Tirano, Azienda Usl Provincia di Sondrio	Via Pedrotti 57 tel 0342 707340 / 208
Sondrio - Morbegno, Azienda Usl Provincia di Sondrio	Via G.B. Martinelli 13 tel 0342 643271

Sondrio - Chiavenna, Azienda Usl Provincia di Sondrio	P.zza Corbetta 9 tel 0343 67305 / 330
Varese - Ufficio Sanità Aerea	Aereoporto di Malpensa tel 02 58583411
Varese - Gallarate, Azienda Usl Provincia di Varese	Viale Leonardo 1 tel 0331 709951 / 52
Varese - Saronno, Azienda Usl Provincia di Varese	Via Manzoni 23 tel 02 9606553 / 7423
Varese - Azienda Usl Varese	Via O.Rossi 9 tel 0332 277392
Varese - Sesto Calende, Azienda Usl Varese	L.go Cardinale Dell'Acqua 1 tel 0331 965028
Valcamonica Sebino - Azienda Usl - Breno	Via Nissolina 2 tel 0364 329368
Valcamonica Sebino - Azienda Usl - Darfo Boario Terme	via Cercovi 2 tel 0364 540252

MARCHE

Ancona - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Banchina N.Sauro tel 071 / 56665
Ancona - ASUR - Marche 7 - Centro Medicina del Viaggiatore	via Cristoforo Colombo 106 tel 071/8705547
Ascoli Piceno - ASUR Marche 13	Via Vellei 16 tel 0736 358003 / 26
Camerino - Ospedale S.Maria della Pietà - Ambulatorio vaccinazioni Zona territoriale 10	Località Caselle - Camerino tel 0737 639262

Civitanova Marche - ASUR Marche 8 - Centro Vaccinale	Via Ginocchi tel 0733- 823800
Fabriano - ASUR Marche 6	Via Bradolini 117 tel 0732 707714
Fano - ASUR Marche 3	Via IV novembre 63 tel 0721 882842 (amb) 0721 882871(CUP)
Fermo - ASUR Marche 11	Via Sant'Antonio 10 tel 0734 6253691 / 92
Macerata - ASUR Marche 9	Via Belvedere Sanzio 1 tel 0733 2572758
Pesaro - ASUR Marche 1	Via F. Nitti 3 tel 0721 424415 / 21
San Benedetto del Tronto - Azienda USL 12	Piazza Nardone 0735 793670 / 63
Senigallia - ASUR Marche 4	Via Po 13 tel 071 79092325
Urbino - Ambulatorio vaccinale - Zona territoriale 2	via Guido da Montefeltro 45 tel 0722 301516
Jesi - Ambulatorio vaccinazioni - Zona territoriale 5	via Guerri 9 tel 0731 534672

MOLISE

Campobasso - Azienda USL Centro Molise	Via Toscana 77 tel 0874 65027

Isernia - Azienda sanitaria Regionale del Molise - Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica - Settore Vaccinazione	Largo Cappuccini 1 tel 0865 442580 / 57
Termoli - Asrem Termoli-Larino	via del Mulinello 1 tel 0875 717449 / 03

P.A. BOLZANO

Bolzano - USL Centro-Sud	via Amba Alagi 33 tel 0471 909211
Merano - USL Ovest	via Goethe 7 tel 0473 222533

P.A. TRENTO

Trento - Ambulatorio per viaggiatori internazionali c/o Unità Operativa Igiene Pubblica e Prevenzione Ambientale - Centro Servizi Sanitari	Viale Verona tel 0461 / 904601

PIEMONTE

Alba - ASL CN 2	via Vida 10 tel 0173 316619
Alessandria - ASL AL 1	via Venezia 6 tel 0131 307819 0131 306966
Asti - ASL AT1	C.so Dante 188/b tel 0141 484943 / 52 / 53
Biella - ASL BI 1	via Don Sturzo 20 tel 015 3503656 / 60
Borgosesia - ASL VC 2	Località Cascine Agnona tel 0163 203471 / 77

Casale M - ASL AL 2	via Palestro 41 tel 0142 434531/49
Carmagnola - ASL TO 5	via Avvocato Ferrero 28 tel 011 9719486
Ciriè – ASL TO 4	via Cavour 29 tel 011 9217602
Cuneo – ASL CN 1	C.so Francia 10 tel 0171 450381
Domodossola - ASL VCO	via Scapaccino 47 tel 0324 491629
Fossano - ASL CN 1	via Lancimano 9 tel 0172 699251
Ivrea – ASL TO 4	via Aldisio 2 tel 0125 414713
Mondovì - ASL CN 1	via Fossano 2 tel 0174 676137
Novara - ASL NO	viale Roma 7° tel 0321 374304
Novi Ligure - ASL AL	via Papa Giovanni XXIII 1 tel 0143 332638
Verbania - ASL VCO	via S.Anna 83 tel 0323 541458
Rivoli - ASL TO 3	via Balegno 6 tel 011-9551722
Pinerolo - ASL TO 3	via Bignone 15/A tel 0121 235433

Saluzzo - ASL CN 1	via del Follone 4 tel 0175 215613
Settimo Torinese - ASL TO 4	via Regio Parco 64 tel 011 8212339
Torino - Ufficio Sanità Aerea	Aeroporto Caselle tel 011 / 4702433
Torino - ASL TO 1	via Consolata 10 tel 011 / 5663156 - 3054
Torino - ASL TO 2	C.so Svizzera 164 tel 011 4393857
Venaria Reale - ASL TO 3	via Zanellato 25 tel 011 4991361
Vercelli - ASL VC	via Benadir 35 tel 0161 593030

PUGLIA

Andria - Azienda Sanitaria Locale BA/1	Via Mons. Di Donna 4 tel 0883.299613
Bari - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	C.so De Tullio 3 (Porto) tel 080 / 5214300
Bari - Centro di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni - Terminal Portuale	C.so De Tullio 1 080 / 5214300
Brindisi - AUSL Brindisi 1	Via Napoli 8 tel 0831 510311
Brindisi - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Stazione Marittima - V.le Regina Giovanna di Bulgaria tel 0831.590220
Foggia - Azienda Sanitaria Locale FG/3	Piazza Pavoncelli 11 Tel 0881.732934

Lecce - Azienda Sanitaria Locale LE/1	Piazza Bottazzi Tel 0832.215824
Maglie - Azienda Sanitaria Locale LE/2	Via De Lorentis 0836.423992 / 6318
Manfredonia - Ufficio Sanità Marittima	Viale Kennedy 3 0884 / 582191
Monopoli - Azienda Sanitaria Locale BA/5	Vicolo Roma 6 Tel 080.4149307
Taranto - Ufficio Sanità Marittima	Porto Mercantile tel 0994/ 711061
Taranto - Azienda USL TA1	Via Acclavio 65 Tel 099.7786633

SARDEGNA

Cagliari - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Banchina Riva di Ponente – Porto di Cagliari tel 070 / 657594
Cagliari - Azienda Usl 8	Via Sonnino - Palazzo Comunale tel 070 / 6094737
Lanusei - Azienda Usl 4 - Igiene Pubblica	Via Trento tel 0782 470454 / 55 / 49
Nuoro - Asl 3 - centro medicina del viaggiatore	Via Trieste 80 tel 0784 240001
Olbia - Asl 2	Viale Aldo Moro ang. Via Peruzzi 0789 / 552197
Porto Torres - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Stazione Marittima – Molo teleferica tel 079 / 514155

Sanluri - Azienda Usl 6	Via Bologna 13 070 9359418
Sassari - Azienda Usl 1	Via Rizzeddu 21/b tel 079 / 2062869 - 2
Tempio Pausania - Asl 2 medicina del viaggiatore - Olbia	Via Demartis tel 079 678345

SICILIA

Augusta - Ufficio Sanità Marittima	Via F. De Roberto I Tr. n.21 tel 0931 / 511000
Catania - Ufficio Sanità Marittima	Via Dusmet - Porto di Catania- tel 095 / 532123
Catania - Asl 3 - Centro Vaccinazione Internazionale e Medicina dei viaggi	Corso d'Italia 234 tel 095 / 2545260 - 244
Messina - Ufficio Sanità Marittima	Via Tommaso Cannizzaro 88 tel 090 / 673648
Palermo - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Molo V.Veneto – Stazione Marittima tel 091 / 580460
Porto Empedocle - Ufficio Sanità Mar.ma	Via Molo 60 tel 0922 / 636048
Ragusa - Azienda Usl 7	Via G. Di Vittorio 58D tel 0932 / 234664 - 665
Siracusa - Ufficio Sanità Mar.ma	Via Montedoro 2 tel 0931 / 68282
Trapani - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Via Funai 30 tel 0923 / 27033

TOSCANA

Massa - Azienda USL 1 - Centro di medicina dei Viaggi	Via Democrazia 44 tel 0585 493945 - 32
Capannori - Azienda USL 2 di Lucca - Centro per la medicina del Viaggiatore	Piazza Aldo Moro tel 0583 449818
Lucca - ASL 2 - Ambulatorio Vaccinale -	Presidio Ospedaliero Campo di Marte Padiglione "D" tel 0583 449833
Bagni di Lucca - ASL 2 Ambulatorio vaccinale - Dipartimento di Prevenzione - Zona Valle Serchio poliambulatorio Susie Clarke	Via Letizia 45 tel 0583-729466
Pistoia - Azienda USL 3 - Ambulatorio Medicina del Viaggiatore	Viale Matteotti 19 tel 0573 352610
Pescia - Azienda USL 3	Via C. Battisti 31 tel 0572 460306 – 703 - 772
Prato - Azienda USL 4	Via Lavarone 3/5 tel 0574 435310 - 17 - 41
Pisa - Ambulatorio dei viaggiatori – USL 5	Galleria G.B. Gerace 14 tel 050 954422 / 452
Volterra – Ambulatorio dei viaggi – USL 5	Borgo San Lazzaro,5 tel 0588 91813
Livorno - Azienda USL 6	B.go s.Jacopo 56 tel 0586 223577
Livorno - Ufficio sanità Marittima	Via Strozzi 1 tel 0586 894000

Cecina - Azienda USL 6	Via Savonarola 82 tel 0586 614450
Portoferraio - Azienda USL 6	Largo Torchiana tel 0565 926818
Piombino - Azienda USL 6	Via Fucini 23 tel 0565 67534
Siena - Azienda USL 7	Strada del Ruffolo tel 0577 536690
Poggibonsi - Azienda USL 7 di Siena - Ambulatorio del Viaggiatore	Via della Costituzione tel 0577 994017 / 22
Arezzo - Azienda USL 8 - Ospedale S. Donato Ambulatorio Vaccinazione Adulti	Via Pietro Nenni 20 tel 0575 255967
Arezzo - Ospedale del Valdarno S.Maria alla Gruccia - Montevarchi	Piazza del Volontariato 2 tel 055 9106353
Grosseto - Azienda USL 9	Via Cimabue 109 tel 0564 485615 - 485622
Follonica - ASL 9 - Ambulatorio Vaccinale Centro Socio-Sanitario	V.le Europa tel 0566 59544
Orbetello - ASL 9 - Ambulatorio Vaccinale (GR)	Presidio Osped. S. Giovanni di Dio, loc. Madonnella tel 0564 869309
Firenze - Azienda USL 10 - Centro medicina dei viaggi e delle migrazioni	Via di San Salvi 12 tel 055 6263756
Empoli - Azienda USL 11	Via dei Cappuccini 0571 704824 / 25
Valdarno - ASL 11 - San Romano di Montopoli - Ambulatorio medicina dei viaggi	P.zza dell Costituzione 2 tel 0571 704735

Pietrasanta (LU) - Azienda USL 12 - Ambulatorio medicina dei Viaggi	Via Martiri di S.Anna 12 tel 0584 6058849 - 6058850
Pisa - Ufficio Sanità Aerea	Aereoporto G. Galilei tel 050 43076

UMBRIA

Città di Castello - Azienda USL1 c/o Centro di Salute Umbertide	largo Cimabue tel 0759413741
Foligno - Azienda USL 3 - Centro di Salute Subasio	via Aspromonte 8 tel 0742 321889
Perugia - Azienda USL 2 - Serv. Igiene Pubblica	Parco S. Margherita Pad. Zurli - via XIV settembre 79 tel 075 5412454
Terni - Azienda USL 4	via Bramante 35 c tel 0744 2041

VALLE D'AOSTA

Aosta - Struttura semplice di Attività vaccinali	via Guido Rey 3 tel 0165 544622

VENETO

Adria - Azienda ULSS 19	via Badini 23 tel 0426 940132 / 940606
Arzignano - Azienda ULSS 5	via Kennedy 2 tel 0444 475684 - 86
Bardolino - Azienda ULSS 22	via Gardesana dell'Acqua 9 tel 045 6213116 - 00
Belluno - Azienda ULSS 1	via Feltre 57

	tel 0437 516111 - 702
Feltre – Azienda ULSS 2	Via Bagnols sur Ceze 30 tel 0439 883416
Camposampiero - Azienda ULSS 15 - Ambulatorio del servizio Igiene e sanità pubblica	via Cao del Mondo - centro socio sanitario De Rossignoli tel 049 9822202
Cittadella - Azienda ULSS 15	via Pilastroni 15 tel 049 9424433
Conegliano - Azienda ULSS 7	via Maset 1 tel 0438 663924
Bassano del Grappa - Azienda ULSS 3	via Cereria 15 tel 0424 885500
Chioggia - Azienda ULSS 14	Borgo S.Giovanni 1183/c tel 041 5572122
Dolo - Azienda ULSS 13	via XXIX Aprile 2 tel 041 5133505 - 496
Jesolo - Azienda ULSS 10	via Battisti 87 tel 0421 355932
Legnago - Azienda ULSS 21	via Gianella 1 tel 0442 632955
Mestre - Asl 12b Terraferma veneziana	P.le San Lorenzo Giustiniani 11/D tel 041 2608957
Montebelluna - Azienda ULSS 8	via Dante Alighieri 12 tel 0423-614715
Negrar - Centro Malattie Tropicali S. Cuore	v. Sempreboni, 5 tel. 045 6013324 / 6013111
Padova - Azienda ULSS 16	via Ospedale 22 tel 049-8214216

Portogruaro - Azienda ULSS 10	via Zappetti 23 tel 0421 396702 - 00
Rovigo - Azienda ULSS di Rovigo	viale Tre Martiri 89 tel 0425 393745
S.Donà di Piave - Azienda ULSS 10	via Trento 19 tel 0421-227879
Thiene - Azienda ULSS 4	via Boldrini 1 tel 0445-388281
Treviso - Azienda ULSS 9	Via Castellana 2 tel 0422 323757 – 0422 323811
Vicenza - Azienda ULSS 6	Via 4 novembre 46 tel 0444 752218
Venezia ASL 12a Centro Storico	Dorsoduro 1454 ex Ospedale Giustiniani tel 041 2608957
Venezia - Ufficio Sanità Marittima ed Aerea	Zattere 1416 - VE - tel 041 5102377 int.5
Verona - Azienda ULSS 20	via S.D'acquisto 7 tel 045- 8075918 / 8075911

11A11541

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 giugno 2011.

Dichiarazione della crisi di mercato dei vini «Frascati» e «Velletri Bianco» - Campagna 2010/2011.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;

Visto il programma nazionale di sostegno relativo all'annualità 2011, trasmesso alla Commissione europea con nota 25 giugno 2010, prot. n. 6453;

Vista la modifica al citato programma, concernente le integrazioni apportate alla scheda della distillazione di crisi, per estendere l'intervento ai vini a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta;

Vista la nota 20 gennaio 2011, prot. n. 544, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica predetta;

Visto l'art. 103-*duodecies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, concernente l'entrata in applicazione della predetta modifica;

Vista la ripartizione della dotazione finanziaria OCM vino relativa all'anno 2011, disposta con decreto direttoriale 26 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2010;

Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 2011, n. 546, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 491/09 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la campagna 2010-2011;

Visto l'art. 3, comma 5, del citato provvedimento, che demanda ad un successivo decreto ministeriale la dichiarazione dello stato di crisi e la individuazione del prezzo minimo di acquisto;

Vista la nota del 28 febbraio 2011, integrata in data 18 marzo 2011, con la quale la regione Lazio attesta la situazione di crisi per i vini a denominazione di origine protetta «Frascati» e «Velletri Bianco» e fornisce per ciascuno di essi il prezzo medio di mercato come risultante dai bollettini ufficiali della Camera di commercio di Roma nell'ultimo semestre;

Decreta:

Art. 1.

1. È attivata la distillazione di crisi per i vini a denominazione di origine protetta della regione Lazio: «Frascati» e «Velletri Bianco».

2. L'attivazione della misura è vincolata all'emanazione, da parte della regione Lazio, del provvedimento di riduzione, per la campagna vitivinicola 2011-2012, di almeno il 20% delle rese previste per detti vini dai disciplinari di produzione.

Art. 2.

1. Il prezzo minimo di acquisto per il vino «Frascati», con titolo alcolometrico minimo per l'immissione al consumo di 11% vol., è pari a euro 3,35% vol./hl. A tale importo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011, n. 546, sono da aggiungere euro 0,20% vol./hl da corrispondere al distillatore. Lo stanziamento disponibile è di 542.795,00 euro.

2. Il prezzo minimo di acquisto per il vino «Velletri Bianco», con titolo alcolometrico minimo per l'immissione di 11% vol., è pari a euro 3,02% vol./hl. A tale importo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011, n. 546, sono da aggiungere euro 0,20% vol./hl da corrispondere al distillatore. Lo stanziamento disponibile è di 542.458,00 euro.

3. Considerato che le richieste di attivazione della distillazione di crisi non comportano il raggiungimento del 10% del budget nazionale per l'anno 2011, la regione Lazio è autorizzata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011, a finanziare la misura fino all'importo complessivo di euro 1.085.253,00.

4. Per la copertura finanziaria dell'importo di cui al comma precedente, la regione Lazio provvede con le risorse rese disponibili con la rimodulazione degli stanziamenti destinati alla realizzazione delle altre misure previste dal piano di sostegno, assegnati alla regione medesima con il decreto direttoriale 26 luglio 2010.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della misura si applicano le disposizioni recate dal decreto ministeriale 21 gennaio 2011.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2011
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 19

11A11542

DECRETO 28 luglio 2011.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 1° marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, della varietà di specie agraria indicata nel presente decreto;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della posizione amministrativa e che tale verifica è stata conclusa positivamente;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Soia

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
12768	Almas	E.R.S.A. Friuli Venezia Giulia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A11570

DECRETO 3 agosto 2011.

Autorizzazione al «Laboratorio di prova Riccalab - Riccagioia S.C.p.A.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE
E DELLA QUALITÀ - SAQ VII

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Vista la richiesta presentata in data 21 luglio 2011 dal Laboratorio di prova Riccalab - Riccagioia S.C.p.A., ubicato in Torrazza Coste (PV), via Riccagioia n. 48, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 luglio 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio di prova Riccalab - Riccagioia S.C.p.A., ubicato in Torrazza Coste (PV), via Riccagioia n. 48, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è la dott.ssa Alessandra Leoni.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009 p.to 5.2
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02- R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009 Met. 4.C
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04B R2009
Gluscosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R2009 Met. 5
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2009
Estratto non riduttore	OIV MA-AS2-03B R2009
Sovrapressione	OIV MA-AS314-02 R2003
Acido sorbico	OIV MA-AS313-14A R2009

11A11571

DECRETO 5 agosto 2011.

Approvazione della convenzione tra la «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» ed il «Consorzio Vino Chianti» per il ritiro, la gestione e la distribuzione dei contrassegni di Stato per la DOCG «Chianti».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 19, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente i recipienti ed il contrassegno per i vini DOP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 maggio 2011 concernente l'autorizzazione ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, alla continuazione dello svolgimento di tutte le attività loro conferite da precedenti decreti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2011;

Visto il decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16258 del 21 luglio 2009 relativo al conferimento alla Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l., in breve TCA s.r.l., dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Chianti»;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 8894 del 14 aprile 2011 relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Chianti» al decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Vista la nota, prot. 241/11 D/3 A del 27 maggio 2011, con la quale il Consorzio Vino Chianti ha richiesto di poter essere delegato al ritiro, alla gestione ed alla distribuzione dei contrassegni di Stato della DOCG «Chianti»;

Vista la nota presentata dalla Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l. intesa ad ottenere l'approvazione, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto ministeriale 19 aprile 2011, della convenzione tra le parti;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Considerato il recente adeguamento del piano dei controlli della DOCG «Chianti» allo schema allegato al decreto ministeriale 2 novembre 2010 e la necessità, tuttavia, di dover adeguare la sezione imbottigliatore del piano;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, con nota prot. AOO-200401/G.50.40.20 del 4 agosto 2011;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di approvazione della convenzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la convenzione stipulata tra la Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l. ed il Consorzio Vino Chianti per il ritiro, la gestione e la distribuzione dei contrassegni di Stato di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la DOCG «Chianti».

2. Fermi restando gli obblighi della struttura di controllo autorizzata di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, sono in capo al Consorzio Vino Chianti le responsabilità connesse al ritiro, alla gestione ed alla distribuzione dei contrassegni di Stato della DOCG «Chianti» nonché gli adempimenti di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 aprile 2011.

3. Le spese relative al trasporto, alla gestione ed alla distribuzione dei contrassegni di Stato sono sostenute dal Consorzio Vino Chianti delegato, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 19 aprile 2011.

Art. 2.

1. La Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l. ed il Consorzio Vino Chianti non possono modificare la convenzione come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. Fatti salvi i casi di cui al Capo IX del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l'approvazione della convenzione può essere sospesa o revocata nei casi di mancato adempimento delle disposizioni impartite con il presente decreto.

3. Il piano dei controlli vigente per la DOCG «Chianti» è adeguato secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto ha validità dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A11572

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIRETTIVA 8 luglio 2011.

Cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2011.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, recante il regolamento concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2001, n. 158;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 274 del 2001, che prevede l'emanazione da parte del Ministro delle attività produttive di direttive relative alle modalità di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonché ai criteri di erogazione del contributo;

Vista la deliberazione n. 6/11 del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), adottata nella seduta del 31 marzo 2011, con la quale lo stesso ha stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 274 del 2001, di destinare per l'esercizio finanziario 2011 la somma di euro 200.000,00 al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile, nonché di fissare in euro 25.000,00 il limite massimo del contributo erogabile per ciascun programma ammesso, se presentato da una singola associazione e in euro 75.000,00, se presentato da più associazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice del consumo, ed, in particolare, l'art. 136, comma 2, che stabilisce che il CNCU si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ed in particolare l'art. 6, concernente le funzioni della nuova Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) legge: la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;

b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

c) CNCU: il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo»;

d) associazione: associazione dei consumatori e degli utenti che abbia per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

e) programmi: programmi di informazione e di orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore;

f) Direzione generale: Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

g) soggetto beneficiario: associazione al cui programma è stata concessa l'ammissione a cofinanziamento, secondo le modalità indicate nell'art. 6 della presente direttiva.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento

1. La richiesta di cofinanziamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione singola o dall'associazione individuata come capofila per i programmi presentati congiuntamente, ai sensi del comma 3, e deve essere presentata in busta chiusa direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, via Sallustiana n. 53 - 00187 Roma.

2. Una stessa associazione può presentare, singolarmente ovvero in modo congiunto con altre associazioni, domanda di concessione di cofinanziamento per un solo programma.

3. In caso di presentazione congiunta di un programma da parte di più associazioni, nella domanda di ammissione al cofinanziamento dovrà essere indicata espressamente l'associazione capofila che riveste il ruolo di unico referente in tutti i rapporti amministrativi e contabili nei confronti dell'Amministrazione. Il rappresentante legale dell'associazione capofila, munito di apposita delega, presenta in nome e per conto di tutte le associazioni appositamente indicate, la domanda di ammissione al cofinanziamento. I rapporti interni tra le associazioni che presentano un programma congiunto, anche ai fini della ripartizione delle risorse e delle attività da realizzare, sono regolati da apposite convenzioni da trasmettere al Ministero in allegato alla domanda.

4. I plichi contenenti le richieste di cofinanziamento devono essere presentati entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente direttiva. La data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro a data apposto su di essa dagli uffici della Direzione generale. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività della presentazione farà fede la data apposta su di essa dal servizio postale accettante. Non si terrà conto delle domande di partecipazione presentate oltre i termini di cui al presente comma ovvero presentate con modalità diverse da quelle indicate nel comma 1.

5. Le richieste di cofinanziamento relative ai programmi che le associazioni intendono realizzare devono contenere, a pena di irricevibilità, una chiara e completa descrizione delle iniziative previste nel programma, compresa l'indicazione dei seguenti elementi:

a) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;

b) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori per la loro misurazione.

6. Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti dall'art. 3 del decreto, le richieste devono essere, altresì, corredate:

a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce di spesa, evidenziando il rispetto delle indicazioni di ammissibilità di cui all'art. 9, il preventivo dei costi, nonché l'indicazione delle fonti di copertura del programma. Relativamente alla voce «retribuzione del personale», devono essere altresì fornite informazioni relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonché alla durata dell'impegno di ciascun addetto al programma; tali spese devono essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al programma;

b) da una dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione richiedente o dell'associazione capofila, per le richieste presentate in modo congiunto, di impegno a provvedere direttamente alle spese non coperte dal cofinanziamento di cui al decreto né coperte da eventuali altri contributi con questo cumulabili;

c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal rappresentante legale di ciascuna associazione richiedente o partecipante in modo congiunto, in cui si specifichi, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 del decreto, se il programma presentato o parte di esso è stato ammesso anche a ulteriori programmi di finanziamento o cofinanziamento da soggetti pubblici o privati, o se è stata presentata la relativa richiesta; in tal caso dovranno indicarsi, a pena di revoca del contributo di cui alla presente direttiva, gli estremi della richiesta, l'eventuale relativo provvedimento di approvazione, l'ammontare ammesso ovvero l'indicazione di ammissibilità per i programmi per i quali è ancora in corso il procedimento di erogazione, nonché il costo complessivo dichiarato. La dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere resa, a cura del rappresentante legale dell'associazione, anche se negativa, e deve contenere l'impegno a comunicare entro trenta giorni dall'evento le eventuali variazioni successivamente intervenute.

7. Alla richiesta deve essere allegata, a pena di irricevibilità, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante legale di ciascuna associazione richiedente o partecipante in modo congiunto, se non iscritta all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo, dalla quale risulti che l'associazione alla data della presentazione della domanda:

a) è costituita regolarmente;

b) è in regola con la tenuta dei libri contabili;

c) ha approvato il bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente la richiesta;

d) opera esclusivamente per la tutela dei consumatori e degli utenti;

e) non persegue fini di lucro.

8. Nel caso di presentazione congiunta del programma da parte di più associazioni, la domanda deve essere corredata altresì dalla delega per la presentazione della domanda al legale rappresentante dell'associazione capofila, dalle relative convenzioni regolatrici dei rapporti interni, nonché da una dichiarazione di impegno a mantenere fermi i predetti rapporti per tutta la durata del programma, ovvero a comunicare le variazioni ai fini della verifica di compatibilità con il mantenimento del cofinanziamento concesso.

9. Ogni plico contenente la richiesta di cofinanziamento e la relativa documentazione deve recare, oltre alla data di spedizione, la dicitura: «Legge n. 57/2001 - Programmi di informazione dei consumatori - Anno 2011».

Art. 3.

Modalità e termini per l'istruttoria dei programmi

1. La Direzione generale entro trenta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione, verifica la completezza della documentazione prodotta, la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché la rispondenza dei programmi alle disposizioni della presente direttiva. A seguito della verifica, la Direzione generale trasmette tutti i plichi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 4.

2. La Direzione generale ha facoltà di richiedere anche tramite fax, per i soli aspetti formali, la regolarizzazione della documentazione inviata, l'associazione richiedente deve ottemperare nei termini indicati nella richiesta stessa, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

3. Nel caso di richiesta di regolarizzazione di cui al comma 2, i termini di cui al comma 1 vengono interrotti e riprendono a decorrere dalla data del ricevimento degli elementi richiesti.

Art. 4.

Commissione di valutazione

1. Ai fini della selezione dei programmi ammessi a cofinanziamento, con decreto a firma del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, è nominata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente direttiva, la Commissione di cui all'art. 4 del decreto.

2. La Commissione decide, entro trenta giorni dal ricevimento delle domande trasmesse ai sensi dell'art. 3, in ordine alla ammissibilità dei programmi al cofinanziamento, tenuto conto anche, ai sensi dell'art. 9, dell'ammissibilità delle spese indicate nel relativo piano finanziario, e provvede, in base ai parametri previsti dall'art. 5, alla formazione di una graduatoria dei programmi, ordinata in senso decrescente, sulla base del punteggio ottenuto. La Commissione redige processo verbale delle sedute e una relazione conclusiva sull'esito delle valutazioni effettuate.

3. La relazione conclusiva di cui al comma 2, e la graduatoria dei programmi con il corrispondente punteggio, unitamente ai relativi fascicoli, sono trasmessi al CNCU per il tramite dell'Ufficio di segreteria dello stesso, ai fini della concessione del contributo ai sensi dell'art. 6.

Art. 5.

Valutazione e requisiti di idoneità dei programmi

1. In attuazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3 del decreto, la Commissione di cui all'art. 4 della presente direttiva assegna il punteggio ai programmi in base ai seguenti parametri:

a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi: fino a 15 punti;

b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli: fino a 5 punti;

c) rilevanza territoriale del programma: fino a 5 punti;

d) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici: fino a 5 punti;

e) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti: fino a 5 punti;

f) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata: fino a 15 punti.

2. Nell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1, lettera *a)*, si tiene conto dell'adeguatezza del programma a favorire il miglioramento della conoscenza, in particolare, del servizio informativo (cosiddetto preventivatore unico) di cui all'art. 136, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni), della procedura di risarcimento diretto di cui agli articoli 149 e 150 del medesimo decreto legislativo e delle clausole di esclusione e di rivalsa.

3. Nell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1, lettera *b)*, si tiene conto anche delle iniziative di informazione ed educazione, prioritariamente rivolte ai giovani, sui comportamenti finalizzati alla prevenzione della sinistrosità.

4. Il punteggio di cui al comma 1, lettera *f)*, è destinato a valorizzare i programmi presentati congiuntamente da più associazioni non collegate fra loro. Al medesimo scopo di favorire una minore dispersione delle iniziative e in aggiunta a quanto già previsto all'art. 2, comma 2, l'apporto ad un progetto da parte di un'associazione locale collegata ad un'associazione nazionale che già partecipi al medesimo o ad un diverso progetto, non è considerato utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1. Ai fini di cui al presente comma si considerano collegate le associazioni che, seppure dotate di autonomia giuridica e contabile, siano fra loro in rapporto di federazione o di articolazione locale e territoriale ovvero i cui associati siano computati, ai fini del possesso del requisito numerico per l'iscrizione di una medesima associazione nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo.

5. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun programma è ottenuto sommando il valore del punteggio di ogni parametro.

6. Sono dichiarati idonei ad essere ammessi al cofinanziamento i programmi che raggiungono il punteggio minimo di 34 e che risultano collocati in graduatoria entro i primi nove posti, nonché quelli aventi il medesimo punteggio del programma collocatosi al nono posto.

Art. 6.

Ammissione al cofinanziamento e modalità di erogazione

1. Per i programmi ritenuti idonei, previa delibera del CNCU, il Ministero concede in via provvisoria il contributo per ogni singolo programma ammesso. Il contributo non può superare il 70% del costo totale del programma stesso con il limite massimo di euro 25.000,00 per ciascun programma ammesso, se presentato da una singola associazione, e di euro 75.000,00 se presentato da più associazioni.

2. Se le disponibilità finanziarie non consentono la concessione dei contributi nella misura massima, il CNCU applica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, una riduzione percentuale del cofinanziamento in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.

3. Per i progetti idonei è data comunicazione alle associazioni beneficiarie a cura dell'Ufficio competente della Direzione generale; per i progetti non idonei è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

4. L'erogazione del cofinanziamento è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo totale del cofinanziamento, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario;

b) una seconda quota a saldo, a seguito della concessione definitiva di cui al successivo art. 8, comma 5.

Art. 7.

Termini per la realizzazione dei programmi

1. Il programma ammesso al cofinanziamento ai sensi del precedente art. 6, deve essere ultimato, pena la revoca della concessione, entro e non oltre dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo art. 6, comma 3.

2. In deroga al termine di cui al comma 1 può essere concessa, per cause sopravvenute non imputabili all'inerzia del soggetto beneficiario, una proroga per un periodo massimo di sei mesi, purché la relativa richiesta motivata sia presentata almeno tre mesi prima dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Per date di avvio e di ultimazione dei progetti si intendono, rispettivamente, quella del primo e dell'ultimo titolo di spesa.

Art. 8.

Presentazione del rendiconto

1. È fatto obbligo al soggetto beneficiario di presentare il rendiconto finale relativo al programma ammesso al cofinanziamento, nonché una relazione esplicativa e riepilogativa delle attività poste in essere, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione del programma. Il mancato rispetto dei termini di ultimazione del programma di cui all'art. 7, ovvero l'omessa presentazione del rendiconto finale e della relazione o l'eventuale negativa valutazione degli stessi, da parte del CNCU, comportano la revoca del contributo concesso e l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, alla restituzione delle eventuali somme già ricevute, con versamento presso la Tesoreria centrale o provinciale dello Stato, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di cinque punti percentuali, in analogia a quanto stabilito al comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Il Ministero, sulla base della documentazione di cui al comma 1, accerta la conformità del progetto realizzato a quello ammesso, determina l'ammontare delle spese complessivamente sostenute e ritenute ammissibili, procede a ricalcolare l'importo del cofinanziamento stesso che, in ogni caso, non può essere superiore a quello ammesso in via provvisoria, e sottopone gli esiti dell'istruttoria alle valutazioni del CNCU.

3. Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione del programma risulta dal rendiconto finale inferiore a quello preso a base per la concessione del cofinanziamento in via provvisoria, questo è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

4. Qualora l'importo complessivo del finanziamento, come rideterminato a seguito delle attività di cui al comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo della quota già erogata a titolo di anticipazione, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire le somme eccedenti con le medesime modalità di cui al comma 1.

5. Il CNCU delibera la concessione definitiva del cofinanziamento.

Art. 9.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a cofinanziamento, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto, esclusivamente le spese sostenute dal soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda, direttamente imputabili al programma e per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa, con l'attestazione altresì dell'avvenuto pagamento, e relative alle seguenti voci:

a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, acquisto di servizi per la realizzazione di appositi programmi informatici per il programma, acquisto di servizi di comunicazione e divulgazione relativi alle sole tematiche oggetto del programma;

b) spese di consulenza, relative a consulenze professionali aventi a contenuto l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto del programma, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario, da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica autonoma o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale o, per le professioni non regolamentate, dotati di adeguata e non occasionale esperienza; questi ultimi purché non ricoprenti cariche sociali presso il soggetto beneficiario o non altrimenti collegati ad esso e purché non dipendenti o collaboratori a qualunque titolo del soggetto stesso. Non sono ammissibili le consulenze professionali per la redazione del progetto;

c) spese dì retribuzione del personale dipendente dalle associazioni o di altre figure assimilate a personale dipendente dalla normativa vigente. Per le spese di personale, devono essere fornite informazioni relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonché alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel programma; tali spese devono essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al programma, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata in relazione alla località;

d) spese generali: spese documentate, sostenute per la realizzazione del programma complessivamente considerato, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni, e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Non sono ammissibili, ai sensi dell'art. 5 del decreto, i costi per compensi e gettoni di presenza per gli organi sociali.

3. Il totale delle spese di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)* è ammissibile nei limiti del 50% del costo totale del programma.

4. Le spese sostenute per il programma devono essere dichiarate:

a) al lordo di I.V.A. da parte delle associazioni che dimostrino di non essere soggette alle dichiarazioni I.V.A. per le quali pertanto il valore dell'imposta rappresenta un costo non recuperabile;

b) al netto di I.V.A. da parte delle associazioni titolari di partita I.V.A.

5. Tutti i titoli di spesa devono essere in regola con le disposizioni fiscali e contributive.

6. Per idonea e specifica documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute da rendicontare, si intendono le ricevute di bonifico bancario o postale o di bollettino di versamento in conto corrente postale o altre equivalenti ricevute bancarie, purché, in ogni caso, da tale documentazione bancaria o postale, risultino di-

rettamente la spesa sostenuta, il soggetto destinatario del pagamento, il soggetto che ha effettuato il pagamento e la causale del pagamento stesso chiaramente riferita o riferibile al progetto.

7. I titoli di spesa in originale sono conservati presso l'associazione intestataria e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte del Ministero. In relazione a tali titoli di spesa dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario che attesti l'esclusiva destinazione delle stesse al progetto finanziato ai sensi del presente decreto e, su tutti i titoli di spesa originali, dovrà essere apposta, in modo chiaro ed indelebile la dicitura: «Spesa finanziata dal CNCU ai sensi della legge n. 57/2001, anno 2011».

8. Fermi i limiti di cui al precedente comma 3, sono ammessi a consuntivo scostamenti degli importi delle singole voci di spesa in misura non superiore al 20% del relativo valore indicato nel piano finanziario di cui all'art. 2, comma 6, lettera *a)*, sempre che tali scostamenti siano opportunamente motivati e non siano tali da modificare il contenuto del programma per come ammesso a cofinanziamento.

La presente direttiva è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 6, foglio n. 33

11A11543

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Abderrafia El Badia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Abderrafia El Badia, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma di fine studi - acconciatore - rilasciato dalla scuola privata "Établissement Styliste d'esthétique & de coiffure - Istituto «Styliste» d'estetica e di acconciatura privato in Beni Mellal (Marocco) della durata di un anno per 1100 ore, unitamente all'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore dipendente in Marocco per un anno e due mesi, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente, unitamente all'esperienza professionale maturata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Abderrafia El Badia, cittadino marocchino, nato a Olad Frej (Marocco) in data 19 ottobre 1974, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art.16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A11574

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Olivera Catan, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Olivera Catan, cittadina rumena, diretta ad ottenere il riconoscimento del «Certificat de Absolvire a cursului de calificare» - Certificato di superamento del corso di qualifica» nel mestiere di «parrucchiere», conseguito presso - Cooperativa Igiena Timisoara (Romania), della durata di 6 mesi, per complessive 1260 ore, di cui 180 ore di preparazione teorica e 1080 ore di preparazione pratica, unitamente all'esperienza maturata nel settore quale lavoratrice dipendente in Romania dal 15 agosto 1990 al 1° ottobre 2007, nonché anche come lavoratore autonomo quale socio unico della Società «Salon Crazy Hair s.r.l.» dal 22 gennaio 2004 al 26 settembre 2005, e al lavoro prestato in Italia come lavoratrice dipendente dal 2008 al 2010 per complessivi 17 mesi, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Olivera Catan, cittadina rumena, nata a Timisoara (Romania) in data 13 ottobre 1973, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art.16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A11575

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Adina Madalina Calin, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Adina Madalina Calin, cittadina rumena, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diplomă de Absolvire a Scolii Profesionale, conseguito presso la Scuola Professionale di Arte e Mestieri «Spiru Haret» nella località Ploiesti (Prov. Prahova - Romania), della durata di 3 anni, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Adina Madalina Calin, cittadina rumena, nata a Slobozia (Romania) in data 30 marzo 1978, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A11576

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Silvia Bacrau, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la signora Ana Silvia Bacrau, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del Diplomă de Bacalaureat, conseguito presso il «Grup Scolar Industrial Rulmentul» di Brasov (Romania), per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato e FIEPET- Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Ana Silvia Bacrau, cittadina romena, nata a Brasov (Romania) in data 5 ottobre 1981, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo superamento del corso e dell'esame richiesti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A11577

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Monir Chaouki, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Monir Chaouki, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma di acconciatura donna-uomo, rilasciato dalla Scuola privata «Nasma» di Salè (Marocco), della durata di 1 anno per 2200 ore con tirocinio, unitamente all'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore dipendente in Marocco dal 15 settembre 1997 al 25 giugno 2003, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confesercenti- FIEPET e della Confartigianato;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Monir Chaouki, cittadino marocchino, nato a Dr Mkhalif (Marocco) in data 1° gennaio 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A11578

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Francesco Bicchi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il signor Francesco Bicchi, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore dipendente di un'attività di ristorazione in Spagna dal 16 gennaio 2007 al 30 giugno 2010 per complessivi anni 3 anni e 4 mesi, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», mediante il meccanismo di riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e ss. del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Francesco Bicchi, cittadino italiano, nato a Umbertide (Perugia) in data 22 settembre 1977, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, di cui al decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A11579

DECRETO 4 agosto 2011.

Nomina del commissario straordinario della Meraklon S.p.a. e della Meraklon Yarn S.r.l., entrambe in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n.270 riguardo la «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Terni in data 18 luglio 2011, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alle società Meraklon Yarn srl e Meraklon Spa;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario nella Procedura sopra citata;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 3 e del decreto legislativo 270/99 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo 270/99;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle società Meraklon Yarn srl e Meraklon Spa è nominato commissario straordinario l'avv. Daniele Discepolo, nato il 20 luglio 1947.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Terni;

alla Camera di Commercio di Terni ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Umbria;

al Comune di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato Ufficiale della Repubblica.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: ROMANI

11A11632

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 1° agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Di Biase Levchenkova Evgeniya, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della regione Campania.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto in particolare l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali, abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Vista l'istanza della sig.ra Di Biase Levchenkova Evgeniya, cittadina russa, nata a Kazan il 13 dicembre 1974, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nella Repubblica del Tatarstan, certificata dal libretto di lavoro e dal contratto di guida presso il Cremlino di Kazan, ai fini dell'accesso ed esercizio in regione Campania della professione di «guida turistica» nella lingua russa;

Visto l'art. 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007 che consente l'accesso e l'esercizio della professione regolamentata (guida turistica) anche a coloro che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due anni nel corso dei precedenti dieci in un altro Stato che non la regolamenti;

Considerato che il Consolato italiano a Mosca ha comunicato che l'attività di guida turistica è regolata dalla legge federale n. 132 FZ del 1996 che non prevede condizioni speciali o limitazione alcuna per lo svolgimento dell'attività professionale di guida turistica, ma è previsto un titolo abilitante all'esercizio della predetta professione nella città di Mosca;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi della seduta del 25 maggio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di un tirocinio di adattamento di diciotto mesi, che sarà organizzato dalla regione Campania, in quanto la formazione documentata dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Di Biase Levchenkova Evgeniya, cittadina russa, nata a Kazan il 13 dicembre 1974, è riconosciuta l'esperienza professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale: regione Campania, in lingua russa.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto; qualora abbia avuto esito positivo la regione Campania rilascerà alla sig.ra Di Biase un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il capo dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento consiste nell'acquisizione da parte della sig.ra Di Biase Levchenkova Evgeniya, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito regione Campania.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nella Federazione Russa e che è stata accertata la sua conoscenza della lingua russa, le materie oggetto del tirocinio, per il quale è necessaria la perfetta conoscenza della lingua italiana, sono le seguenti:

Storia dell'arte e archeologia: carattere di vari periodi delle storie dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano. con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali. dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

Tradizione e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica in Campania che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra. avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di diciotto mesi trasmetterà alla regione Campania (Assessorato al turismo - Settore sviluppo e promozione turismo - Servizio 03 - Centro direzionale V, piano Is. C/5 - 80143 Napoli) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica nell'ambito regionale.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio sia stato effettuato con esito positivo, verrà rilasciato alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione. (articoli 9 e 10 della legge regionale n. 11/86).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 11/86 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

11A11544

DECRETO 1° agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Uluer Necdet Utku, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Firenze e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto in particolare l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali, abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Vista l'istanza del sig. Uluer Necdet Utku, cittadino turco, nato a Uskudar il 22 aprile 1974, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Turchia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Firenze e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: inglese, italiano e turco;

Considerata la dichiarazione di valore in loco del titolo «Ön lisans diplomasi» del Consolato generale d'Italia a Istanbul n. 22/2010, da cui risulta che «Il titolo presentato è condizione necessaria per l'accesso al corso di guida turistica professionale tenuto presso il Ministero del turismo finalizzato all'abilitazione alla professione di guida turistica … A comprova del possesso di detta abilitazione l'interessato presenta un'apposita certificazione della Camera delle guide turistiche di Istanbul, nella quale viene attestata l'autorizzazione all'esercizio professionale di guida turistica ...». Il richiedente ha inoltre esibito la tessera professionale di guida turistica rilasciata dal Ministero del turismo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 25 maggio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la provincia di Firenze, consistente in una prova attitudinale scritta e orale in quanto la formazione ricevuta dall'interessato riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Uluer Necdet Utku, cittadina turco, nato a Uskudar il 22 aprile 1974, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Firenze e provincia nelle lingue: inglese, italiano e turco.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Firenze rilascerà al sig. Uluer Necdet Utku un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il capo dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Uluer Necdet Utku, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Firenze e provincia.

Tenuto conto che il sig. Uluer Necdet Utku risulta essere un «professionista» già qualificato in Turchia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: inglese, italiano e turco, le materie oggetto della prova attitudinale scritta e orale sono le seguenti:

contenuti di base:

archeologia (arte etrusca, arte romana, carattere e storia della ricerca archeologica, principali siti archeologici);

storia dell'arte (caratteri e stili architettonici e storico artistici in Italia: il romanico, il gotico, il rinascimento, il neoclassico, il liberty, il 900 in architettura; distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte; evoluzione della pittura dalle origini a oggi; evoluzione della scultura dalle origini ad oggi; evoluzione delle arti minori);

aspetti eco-gastronomici regionali e artigianali (tradizioni culinarie toscane; i vini toscani; percorsi eno-gastronomici; offerta di ristorazione; aspetti dell'artigianato toscano);

organizzazione del turismo e mercati turistici (mercato turistico: domanda e offerta turistiche: caratteristiche specifiche; flussi turistici; offerta ricettiva; offerta dei viaggi: agenzie di viaggio (art. 82, legge regionale n. 42/2000), tour operators e travel agents; tipologie di prodotti e servizi: servizi tipici delle imprese tour operators; il viaggio; classificazione tipologica dei viaggi: viaggi organizzati, su domanda, incentive, prodotti incoming, tours; educational tours; prenotazioni: sistemi tradizionali e reti telematiche; servizi di accoglienza, servizi di accesso, servizi accessori, servizi di trasporto);

marketing turistico (marketing pubblico; marketing integrato; marketing aziendale; marketing mix; promozione di un'area);

legislazione turistica regionale, nazionale e comunitaria (normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in campo turistico);

contenuti tecnico-professionali l'ambito territoriale:

caratteri e storia dell'ambito territoriale (eventi storici più importanti della Toscana; eventi storici rilevanti dell'ambito territoriale e suo rapporto con la Toscana: toponomastica);

elementi di archeologia dell'ambito territoriale (archeologia etrusca sul territorio; archeologia romana sul territorio; siti archeologici sul territorio; musei archeologici del territorio: fruibilità e disposizione opere);

rete museale e tecniche di prenotazione (museo sul territorio; i musei comunali; i musei statali; le collezioni private; tecniche di prenotazione classiche e informatizzate; musei del territorio in rete; parchi e aree naturali protette: risorse termali);

elementi di storia dell'arte dell'ambito territoriale (collegamenti tra tradizione ed arte; architettura religiosa e civile sul territorio; pittura sul territorio; scultura sul territorio; arti minori; siti museali: fruibilità e disposizione opere);

tradizioni e manifestazioni del territorio (folklore sul territorio; offerta culturale sul territorio: teatri, biblioteche, festivals, ecc.; principali feste tradizionali religiose; principali sagre eno-gastronomiche);

metodologie e tecniche didattiche di organizzazione di percorsi turistici sul territorio e conduzione dei gruppi (determinazione tipologica degli itinerari; itinerari turistici classici; itinerari tematici: archeologici, sportivi, naturalistici, a cavallo, termali, eno-gastronomici, artistici; itinerari didattici; tecniche di redazione di un itinerario; fattore tempo; fattore spazio; risorse; cartografia; servizi; principali itinerari turistici della provincia; gestione del gruppo durante le varie tipologie di itinerari).

11A11545

DECRETO 1° agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Spitsyna Irina, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Palermo e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto in particolare l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali, abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 14-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Vista l'istanza della sig.ra Spitsyna Irina, cittadina italiana, nata a Tashkent l'8 marzo 1960, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di guida turistica conseguito nel 1979 presso l'Istituto universitario pedagogico statale di Mosca per l'accesso e l'esercizio della stessa professione nell'ambito territoriale di Palermo e provincia in lingua russa;

Considerata inoltre l'attività di guida turistica risultante dal libretto di lavoro con l'indicazione anche della qualifica posseduta;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 25 maggio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di un tirocinio di adattamento di mesi diciotto che sarà organizzato dalla Regione siciliana, in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Spitsyna Irina, cittadina italiana, nata a Tashkent l'8 marzo 1960, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Palermo e provincia nella lingua russa.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi diciotto, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere prolungato o ripetuto; qualora invece abbia esito positivo, la regione rilascerà alla sig.ra Spitsyna Irina un attestato di idoneità valido per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il capo dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento consiste nell'acquisizione da parte della sig.ra Spitsyna Irina della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito di Palermo e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Spitsyna, di seguito detta «tirocinante», risulta essere un «professionista» già qualificato nella Federazione Russa e che è stata accertata la sua conoscenza della lingua russa, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono le seguenti:

nozioni di storia, archeologia, arte antica e moderna con particolare riferimento alla Sicilia e al comprensorio di Palermo;

principali manifestazioni ricorrenti in Sicilia a carattere culturale, religioso, artistico, folkloristico e sportivo, con particolare riferimento alla città di Palermo e ai più importanti centri turistici della provincia;

tradizioni popolari, cucina tipica, artigianato, con particolare riferimento alla città di Palermo ed ai più importanti centri turistici della provincia;

elementi di legislazione turistica nazionale e regionale;

organizzazione pubblica del turismo in Italia e in Sicilia;

nozioni di geografia del territorio italiano e della Sicilia in particolare;

chiese, conventi e oratori di Palermo: Cappella Palatina, Casa Professa, Cattedrale, Chiesa del Carmine, La Gancia, La Magione, Lo Spasimo, S. Agostino, S. Anna, S. Cataldo, S. Caterina, S. Cita, S. Cristina La Vetere, S. Domenico, S. Francesco d'Assisi, S. Francesco Saverio, S. Giorgio dei Genovesi, S. Giovanni degli Eremiti, S. Giovanni dei Lebbrosi, S. Giuseppe dei Teatini, S. Ignazio all'Olivella, S. Maria di Gesù alla Guadagna, S. Maria dell'Ammiragio o della Martorana, S. Maria della Catena, S. Maria La Nuova, S. Maria di Porto Salvo, S. Maria di Valverde, S. Matteo, SS.Salvatore, S. Spirito o del Vespro, Santuario di S. Rosalia; Convento dei Cappuccini, Oratorio Immacolatella, Oratorio del Rosario di S. Cita, Oratorio del Rosario di S. Domenico, Oratorio di S. Lorenzo;

fortificazioni e porte: Castellammare, Porta e Torre Busuemi, Porta Carini, Porta dei Greci, Porta di S. Agata, Porta Felice, Porta Mazara, Porta Nuova, Porta Reale e Porta di Vicari;

musei e gallerie: Museo delle Marionette, del Risorgimento, Diocesano, Fondazione Mormino, Etnografico Siciliano G. Pitrè, Geologico, Regionale archeologico;

Galleria d'arte moderna «E. Restivo», Galleria regionale della Sicilia;

palazzi e teatri: Albergo dei Poveri, Abatellis, Aiutamicristo, Arcivescovile, Butera, Castello della Favara, Chiaramonte, Comitini, Conte Federico, Cuba, Cubula, Ganci, La Zisa, lo Scibene, Mirto, Palazzina Cinese, Pretorio, Reale o dei Normanni, Riso, Sclafani, Teatro Massimo, Teatro Politeama Garibaldi;

piazze, fontane, monumenti: Piazza Bellini, Piazza Bologni, Piazza del Garraffello e del Garraffo, Piazza della Vittoria, Piazza Marina, Piazza Pretoria, Piazza Rivoluzione, Piazza Vigliena, Piazzetta S. Spirito, Fontana del Cavallo Marino, Fontana del Dragone, Fontana dei Draghi, Fontana del Garraffo, Fontana del Genio di Palermo, Fontana del Pescatore, Fontana di Palazzo Castrone-S.Ninfa, Fontana di Piazza S. Domenico, Fontana Pretoria, Chioschi Ribaudo al Massimo e al Politeama, Loggia dell'Incoronazione, Palchetti della Musica al Foro Italico e al Politeama, Ponte dell'Ammiraglio;

mercati tipici: Il Capo, il mercato di Ballarò, la Vucciria, il Papireto;

siti archeologici: Grotte dell'Addaura, Grotta di Niscemi, Resti di case romane a Villa Bonanno, Scavi di Piazza XIII Vittime, Necropoli di Corso Calatafimi;

ville e giardini: Ville Belmone, Bordonaro, Boscogrande, Castelnuovo, De Cordova, d'Orleans, Giulia, Igiea, Malfitano, Niscemi, Resuttano, Tasca, Trabia, Villino Florio, Giardini: Garibaldi, Inglese, Orto Botanico e Giardino Coloniale, Parco della Favorita;

principali località della provincia di Palermo:

Altofonte: resti del Palazzo Ruggeriano;

Bagheria: Galleria comunale d'arte moderna e ville settecentesche;

Caccamo: castello e duomo;

Carini: castello;

Castelbuono: castello e Cappella di S. Anna, Chiesa di S. Francesco, Matrice Vecchia, Matrice Nuova;

Cefalà Diana: Bagni di Cefalà Diana;

Cefalù: duomo e chiostro, fortificazioni arcaiche (località Fontana) Lavatoio medievale, Mura megalitiche, Museo Mandralisca, Osterio Magno e Tempio di Diana;

Cinisi: Torre e Tonnara dell'Orsa;

Gangi: Castello, Chiesa Madre, Palazzo Bongiorno, S. Maria degli Angeli, SS. Salvatore, Torre dei Ventimiglia, Monastero di S. Maria di Gangivecchio;

Geraci Siculo: Chiesa Madre, S. Anna, S. Maria la Porta;

Himera: Antiquarium, resti antica città, Tempio della Vittoria;

Monreale: Chiostro dei Benedettini, Duomo, Castellaccio, Collegiata, S. Castrenze;

Petralia Soprana: Chiesa Madre e dei Riformati, ex convento Cappuccini, resti acquedotto romano, S. Maria di Loreto;

Petralia Sottana: Chiesa Madre;

Piana degli Albanesi: Chiese di S. Demetrio, S. Giorgio, S. Maria Odigitria;

Polizzi Generosa: Chiesa Madre, resti acquedotto romano;

Prizzi: Montagna dei Cavalli: resti antica Ippana;

S. Giuseppe Jato: resti della città di Jato;

S. Flavia:Basilica Soluntina;

S. Martino delle Scale: Abbazia dei Benedettini;

Solunto: rovine antica città, Antiquarium;

Termini Imerese: duomo, mueso civico, resti acquedotto romano, rovine romane;

Terrasini: museo civico;

bellezze naturali e paesaggistiche. I dintorni di Palermo: Baida, Giacalone, Sferracavallo, Gibilrossa, Mondello, Monte Pellegrino.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica all'Assessorato al turismo della Regione siciliana la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di diciotto mesi trasmetterà alla regione una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dall'interessata a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Palermo e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio svolto sia stata effettuato con esito positivo, la regione rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali.

11A11546

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 agosto 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. 4097 del 20 luglio 2011 del direttore dell'Ufficio provinciale di Bergamo, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare e i servizi Docfa e Pregeo nella giornata del 20 luglio 2011 dalle ore 9.30 alle ore 13.00;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea indetta dalla O.S. CISL della totalità del personale, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 10792 del 26 luglio 2011;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare e i servizi Docfa e Pregeo, nella giornata del 20 luglio 2011 dalle ore 9.30 alle ore 13.00;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 agosto 2011

Il direttore regionale: ORSINI

11A11730

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 25 agosto 2011.

Attuazione del comma 1-*bis* dell'articolo 35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di commercializzazione dei farmaci.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s. m., relativa alle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 dicembre 2009;

Vista la circolare del Ministero della sanità del 18 luglio 1997, n. 9 "Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali";

Visto l'art. 80, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s. m. i. relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visto il regolamento della Commissione europea del 24 novembre 2008, n. 1234/2008, relativo all'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il comma 4 dell'art. 2, decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, che modifica l'art. 35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introducendo il comma 1-*bis*;

Vista la determina AIFA del 4 novembre 2008 recante attuazione del comma 1-*bis*, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Vista la determina AIFA del 18 dicembre 2009 che modifica la determina del 4 novembre 2008 in ottemperanza al regolamento 1234/2008/CE;

Vista la "Comunicazione della Commissione - Orientamenti concernenti le caratteristiche delle varie categorie di variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e medicinali veterinari", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 21 febbraio 2010;

Considerata l'opportunità di estendere l'applicazione della determina AIFA del 18 dicembre 2009 a tipologie di variazione precedentemente escluse;

Considerato che l'Agenzia italiana del farmaco deve dare attuazione a quanto previsto dal comma 1-*bis*, dell'art. 35 del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219;

Considerato che il disposto non si applica ai medicinali omeopatici e ai medicinali di origine vegetale tradizionali soggetti ad una procedura semplificata di registrazione; alle variazioni IB e IA_{IN} relative alle modifiche di "quality" (gruppo *B)* di medicinali, quali radio farmaci, biologici/biotecnologici, vaccini, tossine, sieri ed allergeni, autorizzati con procedura nazionale; alle variazioni di tipo II e alle variazioni di tipo I ad esse afferenti nei casi in cui queste siano inserite in un "grouping" o in un "worksharing"; alle variazioni nelle quali si configuri una aggiunta di confezione ed alle variazioni che richiedono un intervento organico sul testo degli stampati laddove non esista un testo di riferimento in lingua italiana emesso da un'autorità competente;

Tenuto conto che è possibile l'annullamento d'ufficio del provvedimento formatosi tacitamente, rimanendo di fatto salvo il diritto dell'Agenzia italiana del farmaco di agire in via di autotutela, a norma delle vigenti leggi, poiché anche se decorrono i termini previsti, il silenzio assenso non sana gli errori del richiedente né esclude la responsabilità anche penale del produttore e del titolare dell'A.I.C.;

Determina:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 2010 l'Agenzia italiana del farmaco applica, alle domande di variazione dei termini di una autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, presentate secondo procedura nazionale, di mutuo riconoscimento e decentrate, il regolamento (CE) n. 1234/2008 ed, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s. m., adotta una procedura di silenzio assenso per il rilascio del relativo provvedimento amministrativo.

Per le variazioni minori di Tipo IA, IA_{IN}, IB e relativi "grouping", ai fini di cui all'art. 11 del predetto regolamento (CE), in caso di valutazione positiva dell'AIFA o del Reference Member State, comprovata dalla mancata adozione da parte dell'Agenzia di un provvedimento di rifiuto anche solo parziale, il richiedente, scaduti i termini previsti dal regolamento, potrà dare corso alla modifica e/o assumerla come approvata.

Art. 2.

Le modifiche relative alle variazioni saranno pubblicate, a spese degli interessati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, seconda parte, entro 45 giorni dalla data di scadenza dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2008. Gli stessi sono tenuti ad inviare all'AIFA comunicazione dell'avvenuta pubblicazione.

Art. 3.

Il richiedente, ai fini della presentazione delle domande, dovrà fornire tutti i documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2008 e, qualora l'amministrazione sia già in possesso di quanto previsto, indicarne gli estremi ai fini della ricerca. Per le sole domande di variazione di tipo I presentate secondo procedura nazionale, rimane obbligatoria la presentazione dei dati richiesti dalla circolare ministeriale n. 9 del 18 luglio 1997.

Art. 4.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra enunciate e la mancanza di uno o più documenti tra quelli obbligatori per legge comportano l'irregolarità della domanda. In caso di variazioni minori di tipo IA e tipo IA_{IN} respinte, il titolare è tenuto a cessare l'applicazione della variazione in questione senza indugio, successivamente al ricevimento della comunicazione da parte di AIFA. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni o nel caso di svolgimento dell'attività in difformità o in carenza del parere espresso dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 5.

Le confezioni del medicinale, interessate dalla modifica, dovranno essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati dalla stessa Agenzia, integrati delle modifiche necessarie per l'adeguamento. La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della modifica in *Gazzetta Ufficiale* all'Agenzia italiana del farmaco, Ufficio valutazione e autorizzazione una riproduzione degli stampati così come modificati.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s. m. i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 6.

La presente determina è pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* e produce effetti dalla data della sua pubblicazione.

Essa sostituisce la precedente del 18 dicembre 2009 recante attuazione del comma 1-*bis*, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s. m. in ottemperanza del regolamento 1234/2008/CE.

Roma, 25 agosto 2011

Il direttore generale: RASI

11A11741

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività 2007- 2013. Procedura concernente l'invito pubblico alla presentazione di progetti di ricerca industriale indetta con decreto direttoriale 18 gennaio 2010, n. 01/Ric – Approvazione graduatoria.

Con decreto direttoriale del 31 maggio 2011, n. 293/Ric. si approva la graduatoria delle domande ammesse ed idonee al finanziamento, nonché l'elenco di quelle ammesse alla fase istruttoria finale e risultate non idonee, così come formulata e proposta dal Comitato FAR di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Con il medesimo decreto direttoriale viene conseguentemente adottata e disposta la pubblicazione dell'Elenco, anche comprensivo dei costi, ripartito per fasce:

a) domande ammesse al finanziamento anche con riserva;

b) domande idonee al finanziamento.

Ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009, il testo integrale del predetto decreto è consultabile sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca www.miur.it e sul sito internet PON "R&C" 2007/2013 www.ponrec.it.

L'intera documentazione del procedimento è disponibile presso l'Ufficio VI della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del MIUR.

11A11573

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-204) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00